

PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

CIRCOLARI E/O DIRETTIVE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - L'ASSESSORE ALLA SANITÀ - Prot. n. 340 - Napoli li 8 febbraio 2001 - Disciplina rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti Organizzazioni private Associazioni di Volontariato e Cooperative.

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Campania
Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Campania
LORO SEDI

Per una corretta ed, uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa che disciplina il rilascio delle concessioni e autorizzazioni sanitarie delegate ai Sindaci dalla L.R. 13/85, in particolare per quella relativa al trasporto infermi ed infortunati si rende necessario richiamare le SS.LL. all'osservanza delle sottoelencate norme e procedure:

- l'art. 83, 1° e 2° comma, del R.D. 3.2.1901 n. 45 e l'art. 193 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 assimilano le ambulanze per il trasporto infermi ed infortunati agli ambulatori, agli istituti e case di cura, ai gabinetti di analisi ecc... prescrivendo una speciale autorizzazione per l'apertura e l'esercizio dell'attività;

- il decreto n. 553 del 17.12.1987 e n. 487 del 20.11.1997 del Ministero dei Trasporti dettano le normative tecniche ed amministrative per la classificazione e l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto infermi o infortunati (autoambulanze di tipo A e B);

- il D.P.R. 14.1.1972 n. 4 e la L. 833/78 precisano la competenza regionale sulla disciplina autorizzativa e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.

La L.R. n. 13 dell'8.3.1985 delega alle AA.SS.LL. le funzioni relative alle autorizzazioni e alla vigilanza in materia di igiene e sanità, demandando al Sindaco del comune (art.3) l'adozione del formale provvedimento autorizzativo, o di concessione e di prescrizione;

- La L.R. n. 9 dell'8.2.1993 e successive modifiche ed integrazioni norme per la valorizzazione del Volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali;

- la L.R. n. 3 del 19.1.1984 emanata in attuazione della legge 281 del 16.5.1970 e L.R. 26.1.1972 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni disciplina il pagamento della tassa di rilascio concessione o di autorizzazioni e di esercizio, annuale o rinnovo;

- la L.R. n. 44 del 7.12.1903 fissa in lire 405.000 la tassa di rilascio dell'autorizzazione comprendente anche quella di esercizio del primo anno, da versare sul c/c n. 145805 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli. Per gli anni successivi salvo variazioni, la tassa d'esercizio è di lire 202.500 e va versata entro il 31 gennaio.

Ai sensi della normativa su richiamata le autorizzazioni o le concessioni vanno rilasciate al seguito d'istanza al Sindaco del Comune ove ha residenza il richiedente.

Il Sindaco adotta il decreto di autorizzazioni a seguito dell'accertamento dei requisiti tecnico-sanitari ed amministrativi da parte dell'A.S.L. competente per territorio.

Gli Enti, le Organizzazioni private le Associazioni di Volontariato e Cooperative, che intendono effettuare il trasporto infermi ai sensi della normativa innanzi richiamata, debbono, all'atto della richiesta, presentare a seguente documentazione:

1) atto costitutivo e statuto e, ove è necessario l'iscrizione alla Camera di Commercio;

2) composizione dell'organo rappresentativo;

3) certificato penale e certificato relativo ad eventuali carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'Ente dell'Associazione di Volontariato, che ha presentato l'istanza e di tutti i soci se trattasi di Cooperativa o di Organizzazione privata;

4) attestato di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.R. 9/93 per le Associazioni di Volontariato, antecedente a non più di 15 giorni alla richiesta di autorizzazione;

5) elenco del personale a rapporto, d'impiego e di quello volontario, con la specifica delle mansioni svolte;

6) certificati comprovanti la regolarità delle posizioni contributive e assicurativa del personale;

7) copie delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e infortuni del personale e dei volontari, nonché dei mezzi;

8) dichiarazione rilasciata dai volontari sulla gratuità del servizio prestato;

9) fotocopia autenticata della patente in possesso degli autisti;

10) certificato d'iscrizione all'Albo per gli infermieri e certificato di iscrizione all'Ordine dei medici per i sanitari;

11) numero telefonico per le chiamate;

12) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede nonché quelli per il ricovero degli automezzi provvisti delle regolari autorizzazioni di legge;

13) i dati identificativi e le caratteristiche delle ambulanze (tipo A e B);

14) elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione alla autoambulanza e alla sede;

15) il pagamento della tassa di rilascio dell'autorizzazione e quella di esercizio annuale;

16) registro degli interventi vidimato dal Sindaco del Comune o da suo delegato, sul quale dovranno essere trascritti in ordine cronologico i trasporti effettuata.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, d'impegnarsi a rispettare le tariffe che il Comune con apposito atto deliberativo, provvederà a stabilire.

Gli estremi della autorizzazione devono essere portati in maniera ben leggibile, indelebile e non asportabile all'interno dell'autoveicolo, nonché all'esterno in entrambe le fiancate, ove deve essere riportato anche la scritta Città di..... e la denominazione del soggetto autorizzato.

Ogni variazione o integrazione, della documentazione di cui sopra, avvenuta, successivamente all'autorizzazione dovrà essere comunicata al Sindaco del Comune pena la sospensione immediata dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione al trasporto infermi va confermata ogni, quattro anni da parte del Sindaco del Comune previo accertamento e verifica dei requisiti tecnico - sanitari ed amministrativi da parte dell'A.S.L. competente per territorio.

Il Sindaco del Comune ogni qual volta rilevi, direttamente o per tramite dell'A.S.L. irregolarità o manchevolezza del servizio diffida i responsabili a rimuovere le cause assegnando un termine massimo di sessanta giorni.

Qualora il disservizio sia dipendente da sopravvenuta inidoneità di un autoveicolo, già debitamente munito di autorizzazione la medesima si intende sospesa fino a quando il successivo collaudo, all'uopo disposto secondo la normativa vigente, non avrà dato esito positivo.

L'esito negativo del collaudo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Infine è utile precisare che i costi per il trasporto infermi o degli infortunati sono a carico esclusivo degli utenti salvo i casi previsti da disposizioni, nazionali e regionali, per i quali le somme sono a carico dell'Amministrazione Pubblica.

I Sindaci entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul BURC sono tenuti a verificare che le autorizzazioni già rilasciate siano uniformate alla disciplina oggetto della presente.

Copia dell'autorizzazione nonché dei rinnovi deve essere inviata da parte del Comune alla Regione - Settore assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, al Settore Finanze e Tributi Servizio Concessioni Regionali ed al Settore Assistenza Sociale, per le sole Associazioni di Volontariato iscritte al Registro del Volontariato ai sensi della L.R. 9/93 nonché alle aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Si invitano i Sindaci dei Comuni della Regione ed i Direttori Generali delle Aziende sanitarie Locali ad attenersi alle disposizioni innanzi citate.

Teresa Armato